

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

PROVINCIA DI SALERNO

IPOSTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA RECANTE LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025

In data 21/11 2025, alle ore 10.00, presso il Comune di Capaccio Paestum, si è riunita la Delegazione Trattante, che qui sottoscrive:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del

Segretario Generale - Dott.ssa Gerardina Conti



Responsabile Area Personale avv. Raffaele Carpinelli




Responsabile Area Finanziaria Dott.ssa Martina Cetta




E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali


CGIL FP



CISL FP




UIL FPL



GSA RAL FISI

RSU Aziendale




Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, c.d. Legge Brunetta, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Dato atto che con delibera n. 204 del 20.10.2025, l'Amministrazione comunale ha nominato i componenti della parte pubblica nell'ambito della Delegazione trattante ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16/11/2022;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 17/10/2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte normativa per il triennio 2023/2025, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 7 del CCNL 16/11/2022;

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 e 80 dello stesso CCNL;



Dato atto che con determinazione dirigenziale del responsabile dell'Area Personale - Affari Generali n. 1435 del 03.11.2025 si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili, in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 79 comma 1 del CCNL - 2022;

Richiamata la delibera n. 231 del 11.11.2025, con la quale la Giunta comunale ha formalizzato la costituzione del fondo delle risorse stabili e variabili e ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa di parte economica, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla sottoscrizione di un Contratto Integrativo economico, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2025, nel rispetto della nuova disciplina introdotta dal CCNL 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali;

In data _____ si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione dell'ipotesi di C.D.I. di parte economica del personale non dirigente del Comune di Capaccio Paestum per l'anno 2025. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo.

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2025

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2025, in applicazione della disciplina inserita nel CCDI di parte normativa per il triennio 2023/2025 e sottoscritto nella Delegazione trattante del 17/10/2023.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante da successivi accordi tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo CDI di parte economica, che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 2

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 79 CCNL 16/11/2022

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
 - a) la prima, costituita nel rispetto dei commi 1, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **"risorse decentrate stabili"**;
 - b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 2 e seguenti, viene qualificata come **"risorse decentrate variabili"** e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.
2. In base alla disciplina contenuta nel comma 1 - lettera a) - del citato art. 79, a decorrere dall'anno 2022, il "Fondo risorse decentrate stabili", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1 e comma 2 del CCNL 21/05/2018, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.
4. Il predetto "Fondo delle risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, viene integrato con le risorse indicate dalle lettere b), c) e d) del medesimo comma 1 e dal comma 1-bis dell'art. 79.
5. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a), viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

	> Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali	
lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011		
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale		
	> Risorse correlate agli incenti per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 31.03.,2023 n. 36	€ 160.000,00
	> Compensi professionali per sentenze favorevoli con vittoria di spese previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.2000	€ 50.000,00
	> fondo risorse nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018;	€ 20.000,00
	> Fondo delle risorse correlate ai compensi destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT.	
lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima		
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000		
LETTERA b) - Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie)		
LETTERA c) - Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, definiti nel piano degli obiettivi e/o nel PEG (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie)		
LETTERA c) - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie)		
lettera e) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)		
Art.79 - COMMA 3 DEL CCNL 2019/2021 - Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative		
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse sono state determinate in un importo complessivo pari ad € 5.116,53.		
Art. 80 CCNL 16/11/2022 - Comma 1 - Ultimo periodo		
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente		
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI		
€ 295.827,20		

PROSPETTO GENERALE

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 453.772,66
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 295.827,20
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 749.599,86

Art. 4

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2025
ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 16/11/2022	
Lettera a) - Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Comma 1	
Unico importo consolidato anno 2017 e costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 31 e dei commi 1, 2 e 7 dell'art. 32 del CCNL 22.01.2004, comprensivo delle voci di cui all'art. 4 del CCNL 09/05/2006 e dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008, al netto della riduzione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013;	€ 276.312,30
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - comma 2	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 67)	€ 5.574,40
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 8.211,97
lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 16.150,29
TOTALE FONDO RISORSE STABILI TABELLA A	€ 306.248,96

ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 2019 - 2021	
Lettera a) - Fondo risorse costituito ai sensi del comma 1 e del comma 2 del CCNL del 21/05/2018	€ 306.248,96
Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021; (Dipendenti in servizio n. 60)	€ 5.070,00
Lettera c) - Risorse rese disponibili in caso di aumento della consistenza del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPCM del 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019.	€ 126.882,81
Lettera d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D	€ 8.331,18
ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021	
Dal 1° Aprile 2023 l'importo del comma 1 è integrato con le quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra D3 e D1 e tra B3 e B1, già a carico del bilancio	€ 7.239,71
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DALL'ANNO 2025	€ 453.772,66

Art. 3

Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022

- Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.
- In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2025
Art. 79 - COMMA 2 DEL CCNL 2019/2021	
LETTERA a) - Risorse previste dall'art. 67 comma 3 del CCNL 2016 - 20018	
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
> contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione	
> Convenzioni con soggetti pubblici e privati.	

2. Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018.

3. In riferimento ai vincoli sul salario accessorio in esame, si è tenuto conto delle disposizioni inserite all'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base alle quali le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 e destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

4. Su tale materia, occorre evidenziare che l'art. 79 comma 3 del CCNL 2022 ha precisato che le risorse previste dal medesimo comma 3 sono finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, e, pertanto, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

5. In base al parere reso dalla R.G.S. con nota prot. 251040 del 03/12/2018, la disciplina introdotta dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 fa riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, e pertanto nella verifica del rispetto del limite anno 2016, bisogna fare riferimento all'"ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale", come definito dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022, all'"ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative", a carico del bilancio dell'ente ex art. 17 comma 2 del medesimo CCNL e all'"ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario", come individuate ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1 aprile 1999.

6. Le parti si danno atto che l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite delle risorse destinate al personale in servizio, riferito al 31.12.2018, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

7. In relazione alla succitata disciplina, le parti prendono atto che per l'anno 2025 il servizio personale, nel rispetto della metodologia operativa formalizzata dalla Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. n. 179877 del 01/09/2020, ha proceduto alla quantificazione del budget per un importo pari ad € 145.626,67, da considerare quale incremento del fondo delle risorse stabili destinate alla contrattazione integrativa, fermo restando che tale importo va in deroga ai vincoli sul limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

8. In riferimento alle varie disposizioni contrattuali che disciplinano la correlazione tra fondo per le risorse decentrate e le risorse per le EQ, anche ai fini del rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, si ravvisa l'opportunità di portare in aumento le risorse soggette al limite anno 2016 della quota di incremento del fondo delle risorse destinate al personale e delle risorse confluite nel fondo dei titolari di E.Q. di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019.

9. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2025, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016, al netto delle risorse neutre	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Incremento Risorse ex art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019	Fondo da considerare per la riduzione		
€ 342.319,00	€ 48.617,76	€ 189.833,00	€ 145.626,67	€ 726.396,43		

10. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2025 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016, fermo restando l'applicazione delle linee direttive formalizzate con le dichiarazioni congiunte sopra richiamate.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2025	A DETRARRE	Descrizione
FONDO STABILI	€ 453.772,66	€ 5.574,40	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 8.211,97	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 5.070,00	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 8.331,18	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 7.239,71	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page

FONDO VARIABILI	€ 295.827,20	€ 0,00	Economie fondo anno 2024 art. 80, comma 1 - ultimo periodo
		€ 5.116,53	Risorse art. 79 comma 3
		€ 0,00	Economie straordinario anno 2024 art. 79, comma 2 - lettera d)
		€ 2.500,00	Incentivi messi notificatori
		€ 160.000,00	Risorse incentivi tecnici Codice dei Contratti
		€ 50.000,00	Compensi professionali Servizio Avvocatura
		€ 20.000,00	Risorse incentivi tributi IMU e TARI
		€ 0,00	Risorse ISTAT per rilevazioni statistiche
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 749.599,86	€ 272.043,79	€ 477.556,07

11. Per quanto innanzi, si procede alla rideterminazione del prospetto recante il trattamento accessorio complessivo, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2016, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse 2025 soggette al limite 2016 (A)	Fondo lavoro straordinario (B)	Fondo elevate qualificazioni (C)	Fondo EQ - Risorse ex art. 79 comma 3 (D)	Fondo EQ - Risorse ex art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 (E)	Rispetto Limite Fondo 2016 (A + B + C + D + E)
€ 477.556,07	€ 48.617,76	€ 189.833,00	€ 1.796,54	€ 18.743,85	€ 736.547,22

12. In relazione all'obbligo circa il rispetto del tetto di spesa determinato nell'anno 2016, si rileva che il fondo costituito per l'anno 2025 deve subire una riduzione per un importo di -€ 10.150,79 in quanto il fondo delle risorse decentrate costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta superiore a quello utilizzato nel 2016.

12. A seguito della predetta riduzione, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili viene rideterminato in un importo complessivo pari ad **€ 739.449,07**

13. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 79 comma 3 del CCNL 2022, si evidenzia che il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione viene rideterminato in un importo di **€ 210.373,39**

TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 5

Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 80, comma 1, del CCNL del 16.11.2022. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2024 – Art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per finanziare le progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2023.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

[Signature]

[Signatures]

[Signature]

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati al finanziamento dei differenziali stipendiali effettuati ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 16/11/2022 sono a carico del fondo delle risorse stabili.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive destinate al finanziamento delle progressioni economiche

orizzontali effettuate al 31/12/2024, ammontano a un importo complessivo di

€ 113.983,95

2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento dei differenziali stipendiali ex art. 14 del CCNL 16/11/2022 per l'anno 2025 – Art. 80 comma 2 - lett. j), del CCNL 16/11/2022.

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Per l'anno 2025, le parti concordano nel procedere al finanziamento della progressione economica orizzontale per i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla selezione, nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 11 del CCDI di parte normativa, in misura non superiore alle unità indicate nella seguente tabella.

AREA DI CLASSIFICAZIONE	AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q.	AREA DEI FUNZIONARI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	AREA DEGLI OPERATORI
DIFFERENZIALI STIPENDIALI MESSE A SELEZIONE	6		12	0	0
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI	9.600,00 €		9.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Il personale inquadrato nell'Area degli istruttori che risulti titolare delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986 e che riveste a tal fine il grado di sottoufficiale ovvero il grado più elevato secondo la catena gerarchica prevista nell'ordinamento dell'Ente, al quale è stata conferita la responsabilità della direzione di un servizio o il coordinamento e il controllo di una struttura organizzativa intermedia, attribuite con atti formali dal Comandante del Corpo di P.M., purché formalizzata nello schema organizzativo del Corpo di Polizia Municipale, la misura del "differenziale stipendiale" è incrementata di Euro 350,00.

Il personale dell'Area Istruttori e dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, al quale, per l'esercizio delle rispettive mansioni, sia necessaria l'iscrizione ad un ordine professionale la misura del "differenziale stipendiale" è incrementata di Euro 150 per il personale inquadrato nell'Area degli Istruttori e di Euro 200, per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ.

Per quanto precede, le parti concordano di destinare al finanziamento dei differenziali stipendiali da attribuire al

personale avente diritto per l'anno 2025, le risorse per un importo complessivo pari ad

19.200,00 €

di cui € 600,00 per le figure indicate ai commi precedenti.

L'attribuzione della posizione economica orizzontale avviene a seguito espletamento della procedura selettiva, come disciplinata dal summenzionato art. 11 del CCDI di parte normativa.

3. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2025. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo.

Per l'anno 2025 le risorse stabili destinate al finanziamento della quota dell'indennità di comparto, di cui alla colonna 2 e 3 della succitata Tabella D vengono determinate in

€ 38.551,45

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti contrattuali	€ 739.449,07
Finanziamento degli istituti stabili	€ 171.735,40

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]

Fondo disponibile per il finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla CCDI 2025	€ 567.713,67
--	---------------------

Art. 6

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

2. Il fondo delle "risorse decentrate" rese disponibili a seguito finanziamento degli istituti con caratteristiche di stabilità e continuità, pari a **€ 567.713,67** sarà utilizzato per il finanziamento degli istituti che hanno le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata nel vigente CCDI di parte normativa.

3. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2025
Art. 80 del CCNL 16/11/2022 – comma 2	
Lettera a) e b): Compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e organizzativa	
> Risorse per compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance	€ 157.213,67
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018 e art. 84-bis del CCNL 16/11/2022	€ 6.500,00
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro	
> Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni ex art. 30 del CCNL 16/11/2022	€ 62.000,00
> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 21.000,00
> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 1.000,00
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi dell'art. 84 del CCNL del 16/11/2022	€ 12.000,00
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza	
> Risorse per il potenziamento della sicurezza urbana e stradale con risorse finanziate dai proventi dell'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992 ai sensi all'art. 98 comma 1 - lettera c) - del CCNL del 16/11/2022	€ 35.000,00
> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 100 del CCNL del 16/11/2022, al netto di oneri riflessi ed IRAP	€ 35.500,00
> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 97 del CCNL 16/11/2022	€ 5.000,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018	
> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche in applicazione dell'art. 113 del Codice degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e dell'art. 45 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 160.000,00
> Compensi professionali per sentenze favorevoli con compensazione di spese previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.2000	€ 50.000,00
> Compensi professionali per sentenze favorevoli con vittoria di spese previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.2000	
> fondo risorse nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018;	€ 20.000,00
> Fondo delle risorse correlate ai compensi destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT.	€ 0,00

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink at the bottom of the page]

Lettera h): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base alla disciplina inserita all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018		
Lettera i): Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000		
	Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica	€ 2.500,00
TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI		€ 567.713,67

Art. 7	
Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"	
1. Turno:	
Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.	
Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.	
L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.	
Elenco profili:	
▷ Agenti di Polizia locale;	
Risorse necessarie Totale	€ 62.000,00

2. Reperibilità	
Il servizio di reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività.	
L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, è:	
a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati nel rispetto della disciplina concordata con il CCDI di parte normativa;	
b) quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;	
d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;	
e) Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.	
Risorse necessarie Totale	€ 21.000,00

3. Indennità condizioni di lavoro	
Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 44 del CCDI di parte normativa 2023/2025, come diseguito indicato:	
> personale che effettua la propria prestazione lavorativa in condizioni di disagio;	
> personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute, come elencati nella scheda illustrativa riportata nell'allegato B al D.P.R. 347/83.	
> al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori, nei limiti fissati dal contratto decentrato di parte normativa .	
Tale indennità è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.	
La quota giornaliera è determinata in base agli indicatori definiti dall'art. 44 del CCDI di parte normativa. Per il calcolo dell'indennità da riconoscere al personale avente diritto, vengono considerate le tre causali sulla valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna. La somma dedegli importi correlati alle tre causali determina il valore dell'indennità secondo la seguente tabella:	

VALORE DELL'INDENNITA'	
Peso delle 3 causali + l'indice dell'Ente	Misura dell'indennità
prestazione lavorativa in condizioni di disagio;	€ 3
prestazione lavorativa con esposizione a rischi;	€ 4

Maneggio valori per importi tra 1.000 e 20.000 euro	€ 3
Maneggio valori per importi superiori a 20.000 euro	€ 4
Risorse necessarie Totale	€ 6.500,00

4. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

Risorse necessarie Totale € 1.000,00

5. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di Settore l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale delle Aree di inquadramento che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle elevate qualificazioni secondo la disciplina degli artt. 16 e seguenti del CCNL 16/11/2022.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Responsabile di Settore con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL del 16/11/2022 viene attribuito al personale esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del medesimo CCNL, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri generali stabiliti per la valutazione delle specifiche responsabilità concordato con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 12.000,00

6. Indennità di servizio esterno di vigilanza

L'indennità di servizio esterno viene erogata al personale in base ad apposita attestazione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale sull'effettivo svolgimento dei servizi esterni per più della metà della giornata lavorativa e che sarà assegnata in proporzione alle effettive prestazioni rese per servizio esterno di polizia stradale e di vigilanza in strada. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso.

La quota giornaliera è determinata in base agli indicatori definiti dall'art. 51 del CCDI di parte normativa. L'indennità da riconoscere al personale che svolge le funzioni di competenza esclusivamente in servizio esterno viene determinata in un importo giornaliero di euro 7,00. Per il personale che svolge la propria attività sia all'esterno che all'interno del Comando, l'indennità da corrispondere viene calcolata dividendo l'indennità massima prevista pari a euro 7,00 per il numero di ore effettivamente prestate come servizio esterno.

Risorse necessarie Totale € 35.500,00

7. Indennità per funzioni di responsabilità per la Polizia Municipale

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale l'atto di affidamento delle specifiche funzioni di responsabilità al personale dell'Area degli istruttori e dell'Area dei Funzionari e dell'E.Q., che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle elevate qualificazioni, secondo la disciplina contenuta nel regolamento di cui all'Allegato "C" al CCDI di parte normativa del 17.10.2023.

L'indennità per funzioni di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Comandante con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

L'indennità di funzione è correlata alla categoria e al grado rivestito dal dipendente e dipende dal ruolo e dal peso delle responsabilità assegnate. I compensi sono determinati in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico, mediante la determinazione di appositi indicatori utili per l'attribuzione della indennità nell'ambito delle risorse a ciò destinate, come indicati nel CCDI di parte normativa.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 5.000,00

8. Produttività Individuale e organizzativa ex art. 80 comma 2 del CCNL 16/11/2022.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 80, comma 2 – lettera a) e b) – del CCNL del 11/2022, così come previsto dall'art. 40, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, e, pertanto, ammonta ad

€ 157.213,67

- a) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, correlata alla valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e finalizzata a valorizzare la partecipazione, il contributo al miglioramento organizzativo e il conseguimento di livelli più elevati di efficienza ed efficacia.
- b) Per l'attuazione dell'istituto della produttività si rinvia al Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti concordato tra le parti in Delegazione trattante ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 153 del 26.09.2025.
- c) La corresponsione degli incentivi avviene in base a progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai Responsabili di Settore, basati sugli strumenti programmatori dell'Ente, che per gli Enti locali è un chiaro riferimento al PEG e/o al Piano degli Obiettivi, documenti nei quali vengono specificati gli obiettivi da raggiungere ed i programmi da attuare nell'anno definiti dagli organi di governo.
- d) Nel rispetto dei criteri fissati dal succitato regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari dipartimenti in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive categorie di inquadramento, secondo i criteri fissati dal CCDI di parte normativa.

9. Produttività e miglioramento dei servizi secondo la disciplina prevista all'art. 98, comma 1 - lettera c), del CCNL 16/11/2022

Con la delibera n. 34 del 08.05.2025, la Giunta comunale ha integrato il fondo delle risorse variabili per il raggiungimento di specifici obiettivi assegnati al Corpo di Polizia Municipale, finalizzati al potenziamento della sicurezza urbana e stradale con risorse finanziate dai proventi dell'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992.

Per le predette finalità, l'Amministrazione comunale ha autorizzato l'incremento delle risorse decentrate per un importo pari ad **€ 35.000,00** oltre oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente, in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 98 comma 1 - lettera c) del CCNL del 16/11/2022, con l'obiettivo di garantire un'efficace implementazione dei servizi di viabilità e controllo della sicurezza stradale sul territorio da parte degli operatori di Polizia Locale.

L'utilizzo di tali risorse si realizza nel rispetto delle condizioni di seguito descritte.

- 1) innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi del servizio controllo e sicurezza sul territorio, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza.
- 2) Definizione di un progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, secondo le linee programmatiche indicate dall'Amministrazione comunale. L'erogazione dei premi correlati alla produttività e al miglioramento dei servizi di vigilanza è subordinata alla previa verifica del Nucleo di valutazione sui risultati raggiunti.
- 3) In allegato al progetto deve essere allegata apposita scheda che deve indicare i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo, la soglia minima del raggiungimento dei risultati.
- 4) La relazione finale deve evidenziare, altresì, il ruolo fondamentale che ha il personale nel conseguimento dei risultati e che siano stati ottenuti grazie ad un maggiore impegno e alla massima disponibilità delle persone impegnate, anche attraverso turni di lavoro più disagiati.

10. Produttività individuale ex art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21/05/2018.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21.05.2018, viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'FCCO', 'EAS', and various illegible signatures]

Le predette risorse sono finalizzate, secondo specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono erogate esclusivamente ai rispettivi dipendenti.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

Per tali finalità, sono state inserite nel fondo per l'anno 2025 le risorse così distinte:

A. gli incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 svolte a decorrere dal 19/04/2016, e incenti previsti dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, da erogare ai dipendenti interessati con le modalità ed i criteri definiti in Delegazione trattante e formalizzati con apposito regolamento comunale adottato dall'Amministrazione Comunale con delibera G.C. n. ____ del _____, per i quali viene prevista una quota pari ad € 160.000,00.

B. Le risorse previste per i compensi professionali di cui all'art. 27 del CCNL 14.09.2000, sono destinati al personale appartenente al Servizio Avvocatura in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, in caso di compensazione delle spese legali in sede giudiziale.

C. Per le predette finalità si prevede un fondo di € 50.000,00 per riconoscere gli incentivi professionali ai legali dell'Ente, qualora la parte soccombente in giudizio sia stata condannata al pagamento delle spese di giudizio. I compensi professionali ai legali interni vengono liquidati nel rispetto della disciplina fissata dal Regolamento comunale per la ripartizione dei compensi di che trattasi, redatto in base alle disposizioni dettate dall'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114 del 11.08.2014.

E. Le risorse pari ad € 20.000,00 sono utilizzate per l'erogazione dei compensi al personale dell'Ufficio Tributi impegnato nelle attività relative agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, con finanziamento delle risorse correlate agli effetti applicativi del comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018.

11. Produttività individuale ex art. 67, comma 3 – lettera h) – del CCNL del 21/05/2018.

Viene istituito un fondo finalizzato all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori in base a quanto previsto dall'art. 54 del CCNL 14/09/2000. Tale fondo sarà finanziato con una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria.

Le parti concordano che la corresponsione dei compensi avviene nella misura del 50% delle somme pagate dagli Enti dell'Amministrazione Finanziaria ed accertate a consuntivo.

Per le predette finalità viene costituito un fondo per un importo presunto pari ad € 2.500,00, con destinazione vincolata alla corresponsione dei compensi ai messi comunali per le maggiori attività svolte.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dai commi 10 e 11 del presente articolo, devono prevedere anche gli oneri a carico dell'ente.

Art. 9

Disposizione finale

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa sottoscritto il 17.10.2023.

EDS
FPCOLL
VICEDIRETTORE
LISE PP
Gentile